

ALLEGATO D

alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 16 DEL 18 settembre 2014 avente ad oggetto: *Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007/20013 - Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "LANATURA" - Affidamento incarico per la funzione di traduttore - Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del codice dei contratti.*

Affidamento di un incarico per la traduzione dalla lingua slovena all'italiana delle schede dei prodotti relativamente alla mostra prevista dal work-package 3 del progetto Interreg LANATURA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – CIG n° Z8E1168F7D

Art. 1 – Ente Appaltante

Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail: torrenatisonegal@gmail.com
Internet: www.torrenatisonegal.it

Art. 2 – Procedura prescelta per l'affidamento del Servizio e criterio di aggiudicazione

1. Il Servizio è affidato, ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi*, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato.

2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta più bassa.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

1. Oggetto del contratto è la traduzione dalla lingua slovena all'italiano di n° 50 schede di n° 300 caratteri ciascuna nonché dell'attività di traduzione degli interventi dall'italiano allo sloveno e viceversa nel corso del convegno finale che si terrà alla fine del mese di novembre 2014 (data da destinarsi);

Art. 4 – Durata del contratto relativo al Servizio

1. Il contratto avrà durata massima di mesi 2 con decorrenza dalla data di stipulazione e con termine non oltre il 20 dicembre 2014.

Art. 5 – Importo massimo previsto

1. Il corrispettivo massimo previsto per il Servizio è pari ad un imponibile di €. 2.050,00 (+IVA).

Art. 6 – Requisiti di ammissione e partecipazione alla procedura

1. Possono presentare offerta i soggetti che abbiano già realizzato in passato attività simile a quella prevista dal presente avviso.

2. Ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal sottoscrittore dell'offerta. In sede di aggiudicazione sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 7 – Garanzie

Vista la natura della prestazioni previste si prescinde dalla prestazione di garanzie

Art. 8 – Codice CIG

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice CIG assegnato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n° Z8E1168F7D

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento RUP è il Direttore della Società.

Art. 10 - Finanziamento della spesa

1. La spesa è finanziata con le risorse di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - (Legge finanziaria 2013) - Art.2 – commi 40/41/42.

Art. 11- Sorveglianza sulla gestione del progetto

1. La sorveglianza sulla gestione complessiva del progetto è affidata al RUP.

Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) sottoscrivere il contratto;
- b) prendere in consegna ed attivare il servizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto;
- c) assumere interamente a carico le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.).

Art. 13 – Garanzie di esecuzione

1. Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.
2. In caso di ritardo e/o inadempimento verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giornata di ritardo oltre alla riduzione proporzionale del compenso previsto nel caso di realizzazione parziale dell'attività prevista dalla presente convenzione.
3. In caso di adempimento parziale la società si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso ritenesse tale adempimento non congruo al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 14 – Variazione del servizio

1. Durante il periodo di validità del contratto, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le parti.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.
2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative.
3. E' inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio.
4. Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa.

Art. 16 – Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.
2. A tal fine il concorrente deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla lettera invito.

Art. 17 – Recesso unilaterale dalla convenzione

1. Il GAL, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dalla convenzione, tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'aggiudicatario.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

1. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
 - a) mancato inizio del servizio alla data stabilita;
 - b) interruzione non motivata del servizio;
 - c) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso la ditta appaltatrice verrà preventivamente diffidata ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
 - d) per qualsivoglia altro grave inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.
2. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
3. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Art. 19 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 20 – Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione di cui al presente capitolato è competente il Foro di Udine.